

(N. 1739)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, VINCELLI, ROSI, D'AGOSTINI,
COLOMBO Ambrogio, CENGARLE e ACCILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1982

Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale e al relativo regolamento di esecuzione, volte ad agevolare la conduzione di automezzi per guidatori fisicamente minorati

ONOREVOLI SENATORI. — Una delle limitazioni che colpiscono nel modo più grave anche sotto il profilo psicologico i minorati fisici è costituita dalla loro difficoltà di mobilità e quindi dalla loro costante dipendenza da altri, nella ricerca di quella autosufficienza che costituisce l'obbiettivo massimo cui tendono. Sembra indubbio, riguardando il problema sotto tale ottica, che l'automezzo rappresenta lo strumento più economico per conseguire la massima mobilità dei minorati fisici.

In altri Paesi, in particolare in quelli nordici e anglosassoni, si è cercato e si cerca, attraverso ritrovati tecnici e adeguamenti normativi, di consentire nel modo più largo possibile la conduzione di autoveicoli da parte di guidatori minorati fisicamente. Si è andato affermando in altre parole il principio che la patente di guida, come presupposto della libertà di muoversi, è un diritto

fondamentale dal quale non può, nè deve rimanere escluso il minorato fisico.

La normativa vigente affronta invece il problema in termini opposti, considerando l'invalidità come un fatto statico e imm modificabile, tanto che le norme sulla conduzione prevedono schemi rigidi e predeterminati, che definiscono le minorazioni compatibili con questa, e solo quando il minorato fisico rientri in tali schemi gli è consentito di esercitarsi alla conduzione del veicolo.

Tale criterio ignora i progressi della biotecnica, con interventi di protesi e la possibilità di intervenire sull'automezzo, tali da consentire oggi la guida per tipi di minorazioni per le quali ieri non era possibile. Il principio attuale pertanto deve essere ribaltato nel senso che la patente di guida va considerata diritto di ogni minorato fisico in quanto cittadino e che può essere negata solo in presenza di una incapacità accertata, e non solo presunta, ad esercitare tale diritto.

Entrando nel merito normativo, si ritiene che gli articoli del regolamento di esecuzione del codice stradale meritevoli di modificazioni possano ridursi sostanzialmente ai seguenti:

art. 476: prevede l'obbligo della disponibilità, per chi usa lenti a contatto, di un secondo paio di lenti. Non essendo ciò previsto per gli occhiali normali, non si vede perchè debba essere prescritto per le lenti a contatto;

art. 477: l'ultimo comma di tale articolo prevede la valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi. La disposizione risente del lontano periodo nel quale fu formulata e non considera l'assoluta attuale affidabilità delle apparecchiature elettroniche che non esistevano nel 1959, allorchè fu emanato il vigente codice della strada;

articoli 478 e 480: classificano attualmente la minorazione degli arti (o della colonna vertebrale) in cinque tipi, che costituiscono le delimitazioni al di là delle quali non è possibile comunque consentire l'uso degli automezzi. La norma si presenta pertanto inaccettabilmente restrittiva almeno per tre motivi:

1) non tiene conto dei miglioramenti ottenibili con protesi;

2) non tiene conto della possibilità di impiego dei servo-comandi (servo-freno, servo-sterzo, eccetera), che richiedono per l'azionamento sforzi limitati;

3) non essendo prevista la possibilità di adottare modifiche diverse, viene meno ogni stimolo a studiare e sperimentare adattamenti più efficienti e più funzionali.

Le modifiche proposte intendono rendere il criterio adattabile ad ogni singolo caso con la sottoposizione ad una visita medica che tenga conto del grado di minorazione e dei sussidi ortopedici e tecnici che nel caso concreto vengono adottati.

Con le modifiche dell'attuale articolo 83 del codice stradale si prevede infine la messa a disposizione di luoghi chiusi ed esclusi al traffico dei veicoli per l'esercizio dei mutilati e dei minorati fisici.

* * *

In un recente convegno è stato affermato che, riferendosi alle modifiche tecniche per la guida dell'auto ammesse in Italia per la conduzione da parte di minorati fisici, un tecnico dell'*Handicappinstitutet* di Stoccolma usò l'aggettivo « primitive ». Può darsi, purtroppo, che in tale definizione ci sia del vero, ma è da ritenere che alcune modeste modifiche normative (che potrebbero anche precedere l'approvazione del nuovo codice della strada) sarebbero di per sè sufficienti a promuovere iniziative tecniche e sociali di grande rilevanza per contribuire ad una più larga mobilità autosufficiente dei minorati fisici. Si potranno così non soltanto recuperare anche ad attività produttive forze che attualmente ne sono escluse, ma si potrà contribuire, anche sul piano umano, ad un obiettivo miglioramento delle condizioni dei minorati, in quanto è noto che il notevolissimo impegno che molti invalidi mettono nella guida riesce a contrastare in varia misura gli effetti stessi della minorazione fisica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) all'articolo 476, quarto comma, sono soppresse le parole: « I minorati della vista di cui alla lettera *d*) del primo comma devono disporre in qualsiasi momento di lenti a contatto di ricambio »;

B) all'articolo 477, l'ultimo comma è soppresso;

C) all'articolo 478, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Coloro che presentano minorazioni diverse da quelle previste ovvero minorazioni che interessano gli arti superiori o più di due arti, devono essere esaminati con le modalità previste all'articolo 480 »;

D) l'articolo 480 è sostituito dal seguente:

« Art. 480. — (*Coesistenza di minorazioni invalidanti*). — Coloro che presentino minorazioni non classificabili fra quelle elencate all'articolo 478 ovvero coesistenza di minorazioni invalidanti, possono essere sottoposti a visita medica, previa autorizzazione rilasciata caso per caso dal Ministero dei trasporti-Direzione generale MCTC, il quale esprime il proprio giudizio sulla base di una relazione rilasciata da un istituto medico specializzato e del parere dell'Ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio ».

Art. 2.

All'articolo 83 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« I mutilati e minorati fisici possono essere autorizzati ad esercitarsi alla guida, in luoghi chiusi ed esclusi al traffico di veicoli, prima di essere sottoposti alla visita medica ».

SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII LEGISLATURA

ATTI INTERNI

DISEGNI DI LEGGE

VOLUME XCVII

dal N. 1740 al N. 1790

ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO
1983